Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 16 aprile 1937 - Anno XV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELLE COLONIE

Ricompense al valor militare.

R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1937-XV, registro n. 17 Colonie, foglio n. 139.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo dal Comandante superiore dell'Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Sensi Cherubino da Viterbo, tenente in s. p. e. nel comando 7° gruppo battaglioni eritrei. — In un cruento combattimento vittoriosamente sostenuto contro ingenti forze nemiche, si slanciava arditamente all'assalto alla testa del suo reparto, trascinando i suoi ascari con la parola e con l'esempio. Ferito ad una mano non desisteva dal combattere finchè, nuovamente e più gravemente ferito, doveva abbandonare il campo di battaglia. Mirabile esempio di coraggio e di alte virtù militari. — Alò Matà, 6 aprile 1936-XIV.

Hailè Meheret, ascari nel IV battaglione eritreo. — Durante un assalto alla baionetta, sebbene avesse visto cadere ferito un fratello, seguitò nella corsa verso il nemico. Successivamente, venuto a conoscenza della morte di altro fratello, continuò impavido a combattere, finchè rimase anch'egli ferito. Esempio di stoicismo e di valore. Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Ogbasghi Mengascià, ascari nel XIX battaglione eritreo (alla memoria). — Attendente, cadeva colpito a morte, mentre con eroica fedeltà faceva scudo del suo corpo al suo superiore. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tecchiè Medi, ascari nel 7° gruppo battaglioni eritrei (alla memoria). — Sostenuto vittoriosamente un violento attacco nemico, si lanciava con ardimento e grande valore al contrassalto. Colpito in fronte lasciava eroicamente la vita sul campo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Teferì Sengal da Addi Bacher, scium basci nel X battaglione eritreo. — Su posizione fortemente battuta dal fuoco avversario fu esempio costante di fermezza e sprezzo del pericolo. Ferito, rimase al suo posto, rincuorando i compagni e difendendosi strenuamente fino al sopraggiungere dei rinforzi. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Terfè Cahasai da Decchi Lefai (Decchi Dericien), buluc basci nel X battaglione eritreo. — Comandante di buluc mitraglieri, con calma ed accorgimento, sotto il violento fuoco nemico, disponeva le proprie armi arrestando l'impeto avversario. Ferito continuava a dirigere il fuoco rifiutando ogni soccorso sino a che, nuovamente colpito, veniva portato al posto di medicazione. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tesfemariam Ogbù da Adi Behari (Seraè) scium basci nel V battaglione eritreo. — Due volte decorato al valore, già distintosi in precedente azione, in violento assalto contro numeroso e baldanzoso nemico, malgrado l'avanzata età, fu tra i primi per coraggio ed ardire. Inflisse gravi perdite a nuclei avversari che costrinse alla fuga, salvando poi da sicura morte un ufficiale. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tesfatzien Berhanè, scium basci nel XIX battaglione eritreo. — Con pochi uomini riusciva a conquistare una difficile posizione nemica. Gravemente ferito non abbandonava il posto di combattimento. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Tzeggai Sebathù, buluc basci nel XIX battaglione eritreo (alla memoria). — Si slanciava per primo in un travolgente contrattacco trascinando con l'esempio tutto il suo buluc che stava per cedere alla violenza nemica. Colpito in fronte, cadeva alla testa degli ascari che ormai avevano raggiunto l'obbiettivo dopo accaniti corpo a corpo. Esempio di ardire e di dedizione al Governo italiano. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Aielom Chidanè da Ham, buluc basci nel X battaglione eritreo. — Comandante di squadra mitraglieri, controbatteva con perizia ed afficacia il fuoco di mitragliatrici avversarie. Ferito continuava a combattere finchè l'ufficiale ne ordinava lo sgombero al posto di medicazione. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Ailù Emmè da Menah, buluc basci nel X battaglione eritreo. — Comandante di squadra mitraglieri, controbatteva con perizia ed efficacia il fuoco di mitragliatrici avversarie. Ferito continuava a combattere finchè l'ufficiale ne ordinava lo sgombero al posto di medicazione. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Araià Gheremedin da Teramni (Adi Ugri) buluc basci nel V battaglione eritreo. — Durante aspro combattimento, con sprezzo del pericolo, guidava all'attacco il suo buluc contro forti nuclei avversari. Caduto l'ufficiale, assumeva il comando della mezza compagnia, trascinandola con travolgente impeto al vittorioso assalto decisivo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Cassà Tecchiè da Felebò (Eritrea), buluc basci nel X battaglione eritreo. — Comandante di squadra mitraglieri, controbatteva con perizia ed efficacia il fuoco di mitragliatrici avversarie. Ferito continuava a combattere finchè l'ufficiale ne ordinava lo sgombero al posto di medicazione. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Habtè Cadù da Coatit (Accheiè Guzai), buluc basci nel X battaglione eritreo. — In undici ore di aspro combattimento, alla testa dei suoi uomini resisteva strenuamente all'attacco di rilevanti forze avversarie, e nonostante le gravi perdite subite, teneva saldamente la posizione respingendo infine il nemico. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Ghercsghier Athanon, scium basci nel XIX battaglione eritreo. — Guidava con grande perizia e valore il proprio reparto all'attacco contro numerose forze avversarie, fugandole ed infliggendo loro perdite. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Mohamed Nor Hamed da Scicchetti (Hamasien) buluc basci nel V battaglione eritreo. — Durante un aspro combattimento, con sprezzo del pericolo conduceva il proprio buluc all'attacco contro nemico superiore in numero. Caduto ferito il proprio ufficiale, assumeva il comando della mezza compagnia trascinandola con impeto travolgente al vittorioso assalto che determinava la fuga del nemico. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Osman Mohamed da Codbà (Seraè) buluc basci nel V battaglione eritreo. — Durante un contrattacco fortemente contrastato dal nemico, ferito il proprio ufficiale, assumeva il comando di un plotone mitraglieri e, incurante del pericolo, dirigeva la manovra di fuoco delle proprie armi coadiuvando validamente il movimento delle compagnie fucilieri e infliggendo forti perdite all'avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Voldemariam Hahtù da Teramni (Seraè) scium basci del V battaglione eritreo. — Al grido di « Viva il Re » « Viva l'Italia », ed iniziando per primo il canto di una fantasia di guerra, si slanciava col suo plotone contro forti nuclei nemici che, presi da panico per l'irruenza dell'assalto, si davano alla fuga abbandonando armi e feriti. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Uoldenchiel Egabasiliasse da Taurò, scium basci nel X battaglione eritreo. — Comandante di squadra mitraglieri, controbatteva con perizia ed efficacia il fuoco di mitragliatrici avversarie. Ferito continuava a combattere finchè l'ufficiale ne ordinava lo sgombro al posto di medicazione. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Chelati Berhanè da Saganeiti, scium basci nel comando 2ª divisione eritrea. — Scium basci informatore, già distintosi in precedenti pericolosi incarichi, durante un aspro combattimento animava nei momenti più critici gli ascari, trascinandoli poi con la parola e coll'esempio ad un contrattacco vittorioso. — Lago Ascianghi Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Gheremeschel Bahatà da Gurgur Zerimossi (Acchelè Guzai) buluc-basci nel V battaglione eritreo, 21148. — Comandante di squadra mitraglieri, in un contrattacco fortemente contrastato dal nemico, dirigeva il fuoco della propria arma con precisione ed efficacia. Ferito il tiratore lo sostituiva, continuando ad infliggere gravi perdite al nemico. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Ismail Mohamed, buluc basci nel IV battaglione eritreo. — Capo arma valoroso, durante aspro combattimento accorreva ovunque la mischia era più violenta. Con raffiche precise ed efficaci infliggeva gravi perdite all'avversario e sventava ripetuti tentativi d'aggiramento di nuclei nemici. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Mohamed Absillassè, buluc basci nel 3° gruppo battaglioni eritrei, 18912. — Comandante di squadra mitraglieri, in aspro combattimento, assalito da forti nuclei nemici, li tratteneva col fuoco aggiustato delle sue armi e quindi li contrattaccava ponendoli in fuga ed infliggendo loro perdite. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Mohamed Omar, muntaz nel 3° gruppo battaglioni eritrei, 5527. — Comandante la squadra porta-ordini ne organizzava il servizio durante aspra battaglia, prodigandosi nei punti più minacciati ed essendo d'esempio agli ascari per sprezzo del pericolo ed ardire. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Omar Ramadan, buluc basci nel IV battaglione eritreo, 42044. — Graduato infaticabile nell'incitare i dipendenti alla lotta, accortosi che una mitragliatrice stava per cadere in mano ad un nucleo nemico, si lanciava con pochi uomini contro l'avversario sbaragliandolo alla baionetta. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Omar Soliman, buluc basci nel IV battaglione eritreo. — Comandante di squadra mitraglieri, resasi inservibile l'arma perchè colpita da raffiche avversarie, si lanciava con i dipendenti alla baionetta, sbaragliando un forte nucleo nemico. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Redda Gobrù da Barachit, buluc basci nel X battaglione eritreo. — In aspro combattimento, resisteva strenuamente ai violenti attacchi nemici, animando con l'esempio i superstiti compagni. Sopraggiunti i rinforzi, tra i primi, con sprezzo del pericolo, si slanciava al contrattacco, che determinava la fuga dell'avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Said Amedin, buluc basci nel IV battaglione eritreo. — Capo arma valoroso, durante aspro combattimento accorreva ovunque la mischia era più violenta. Con raffiche precise ed efficaci infliggeva gravi perdite all'avversario e sventava ripetuti tentativi d'aggiramento di nuclei nemici. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Teferi Zeudiè da Adigablè, muntaz nel X battaglione eritreo. — In aspro e lungo combattimento resisteva strenuamente ai violenti attacchi nemici, animando con l'esempio i compagni superstiti. Sopraggiunti i rinforzi, tra i primi si slanciava al contrattacco contribuendo a determinare la fuga dell'avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tesfamariam Hagos da Mai Tzadà, ascari nel X battaglione eritreo. — In aspro e lungo combattimento, resisteva strenuamente ai violenti attacchi nemici, animando con l'esempio i superstiti compagni. Sopraggiunti rinforzi, tra i primi, con sprezzo del pericolo, si slanciava al contrattacco, che determinava la fuga dell'avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Uoldeiesus Tesfatzien da Halai (Acchelè Guzai), buluc basci nel V battaglione eritreo. — Comandante di buluc fucilieri, malgrado le perdite subite dava esempio di coraggio e di ardire incitando con la voce e con l'esempio i dipendenti alla lotta contro il nemico superiore in forze. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Regio decreto 1° ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1937-XV, registro n. 17 Colonie, foglio n. 138.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo dal Comandante delle Forze armate della Somalia:

MEDAGLIA DI BRONZO.

Biancone Francesco da Palermo, sergente maggiore nel Comando Forze armate della Somalia (Ufficio informazioni). — Quale capo del servizio radiotelegrafico dell'ufficio informazioni del Comando Forze armate della Somalia durante le operazioni che condussero alla presa di Neghelli e di Harar diede costante prova di elevato senso del dovere, spirito di sacrificio e valore personale. In occasione del combattimento di Birgot, incaricato di assicurare il collegamento tra una pattuglia di informatori e l'ufficio informazioni, portava arditamente la sua stazione radio nell'interno dell'organizzazione difensiva nemica e, nonostante la violenza del fuoco nemico, assolveva la missione affidatagli dimostrando serena freddezza e cosciente sprezzo del pericolo. — Neghelli, 12-20 gennaio 1936-XIV; Zona di Harar, 15 aprile - 5 maggio 1936-XIV; Birgot, 24 aprile 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Massaioli Giuseppe da Vietri di Potenza (Potenza), tenente in s. p. e. nel Comando Forze armate della Somalia (Ufficio informazioni). — Quale addetto all'Ufficio informazioni del Comando Forze armate della Somalia, durante le operazioni che condussero alla presa di Neghelli e di Harar diede costante prova di elevato senso del dovere, spirito di sacrificio e valore personale, prodigandosi in ogni circostanza nell'adempimento dei compiti affidatigli, incurante dei pericoli e disagi. — Zona di Neghelli, 12-20 gennaio 1936-XIV - Harar, 8 maggio 1936-XIV.

Mecatti Antonio da Castelnuovo Berardenga (Siena), maresciallo maggiore nel Comando Forze armate della Somalia. — Sottufficiale addetto al Comando Forze armate, durante le operazioni che condussero alla presa di Neghelli e di Harar, diede costante prova di elevato senso del dovere e spirito di sacrificio prodigandosi in ogni circostanza nell'adempimento dei compiti affidatigli, incurante dei pericoli e disagi. — Zona di Neghelli, 12-20 gennaio 1936-XIV; Zona di Harar, 15 aprile - 5 maggio 1936-XIV.

Monteverdi Cesare da Piacenza, maresciallo maggiore nel Comando Forze Armate della Somalia (Ufficio informazioni). — Quale addetto all'Ufficio informazioni del Comando Forze armate della Somalia, durante le operazioni che condussero alla presa di Neghelli e di Harar diede costante prova di elevato senso del dovere, spirito di sacrificio e valore personale, prodigandosi in ogni circostanza nell'adempimento dei compiti affidatigli, incurante dei pericoli e disagi. — Zona di Neghelli, 12-20 gennaio 1936-XIV; Harar, 15 aprile - 8 maggio 1936-XIV.

Nesti Renzo da Tizzana (Pistoia), brigadiere dei CC. RR. del Comando Forze armate della Somalia (Ufficio informazioni). — Quale addetto all'Ufficio informazioni del Comando Forze armate della Somalia, durante le operazioni che condussero alla presa di Neghelli diede costante prova di elevato senso del dovere, spirito di sacrificio e valore personale, prodigandosi in ogni circostanza nell'adempimento dei compiti affidatigli, incurante dei pericoli e disagi. — Zona di Neghelli, 12-20 gennaio 1936-XIV.

Pala Michele da Luras (Sassari), tenente medico in s.p.e. nel Corpo indigeni della Somalia. — Ufficiale medico del Quartiere generale del Comando Forze armate, durante le operazioni per la conquista di Harar, si prodigava in ogni circostanza, incurante di fatiche, disagi e rischi, per assolvere completamente il suo compito. Al seguito di S. E. il Comandante compiva numerosi voli, taluno dei quali nel cielo nemico. — Zona di Harar, 15 aprile - 10 maggio 1936-XIV.

Petaccia Concenzio da Manoppello (Pescara), sergente maggiore nel Comando Forze armate della Somalia. — Sottufficiale addetto al Comando Forze armate, durante le operazioni che condussero alla presa di Harar diede costante prova di elevato senso del dovere e spirito di sacrificio, prodigandosi nell'adempimento dei compiti affidatigli, incurante di pericoli e disagi. Distintosi anche precedentemente durante le operazioni per la presa di Neghelli quale sottufficiale addetto al comando di un battaglione indigeni eritrei. — Zona di Harar, 15 aprile - 5 maggio 1936-XIV.

Petrinca Giacomo da Gallicano (Roma), soldato nel Quartiere generale Comando Forze armate della Somalia. — Soldato addetto all'Ufficio cifra del Comando Forze armate, durante uno sposta-

mento del Comando stesso, a causa di un guasto dell'automezzo sul quale viaggiava, rimaneva isolato dal resto della colonna insieme ad altro nazionale e a pochi militari indigeni. Attaccato durante la notte da un nucleo avversario armato, lo respingeva infliggendogli perdite e dimostrando sereno coraggio. — Zona di Neghelli 19 gennaio 1936-XIV.

Tamajo Mario da Portici (Napoli), sergente maggiore nel Quartiere generale del Comando Forze armate della Somalia. — Sottufficiale addetto al Comando Forze armate, durante le operazioni che condussero alla presa di Harar diede costante prova di elevato senso del dovere e spirito di sacrificio prodigandosi in ogni circostanza nell'adempimento dei compiti affidatigli, incurante di pericoli e disagi, prendendo altresì parte ad un'ardita operazione per la cattura di un grosso nucleo di nemici. Distintosi anche precedentemente durante le operazioni per la presa di Neghelli quale sottufficiale addetto al comando di un battaglione indigeni eritrei. — Zona di Harar, 15 aprile - 5 maggio 1936-XIV.

Tolgo Angelo da Feltre (Belluno), carabiniere nella divisione Carabinieri Reali di Mogadiscio. — Sempre presente ove maggiore era il pericolo, coadiuvava con intelligente cooperazione, durante un'avanzata a contatto col nemico, il proprio sottufficiale comandante, dando prova di coraggio, sprezzo del pericolo ed elevato spirito di sacrificio. — Daberà, 8 maggio 1936-XIV.

Tonello Leonardo da Campodarsego (Padova), carabiniere nella divisione CC. RR. di Mogadiscio. — Sempre presente ove maggiore era il pericolo, coadiuvava con intelligente cooperazione, durante una avanzata a contatto col nemico, il proprio sottufficiale comandante, dando prova di coraggio, sprezzo del pericolo ed elevato spirito di sacrificio. — Daberà, 8 maggio 1936-XIV.

Tosone G. Battista da Lestizza (Udine), carabiniere nella divisione CC. RR. di Mogadiscio. — Sempre presente ove maggiore era il pericolo, coadiuvava con intelligente cooperazione, durante un'avanzata a contatto col nemico, il proprio sottufficiale comandante, dando prova di coraggio, sprezzo del pericolo ed elevato spirito di sacrificio. — Daberà, 8 maggio 1936-XIV.

Vendrasco Vittorio da San Zenone degli Ezzelini (Treviso), carabiniere nella divisione CC. RR. di Mogadiscio. — In aspro combattimento, attaccava arditamente, col proprio sottufficiale, un forte gruppo avversario, fugandolo e costringendolo a lasciare sul terreno alcuni morti. — Daberà, 8 maggio 1936-XIV.

Ventura Primo da Casalecchio di Reno (Bologna), tenente di complemento nel 5º Raggruppamento Arabo-Somalo. — Comandante interinale di compagnia fucilieri arabo-somala, attaccato da forze preponderanti nel mentre stava collocando gli avamposti, reagiva violentemente e ricacciava il nemico infliggendogli gravi perdite, dando encomiabile prova di fermezza e sprezzo del pericolo. — Aden Fedio (Zona di Bohol Magno), 13 gennaio 1936-XIV - 14 gennaio 1936-XIV.

Zambon Massimiliano da Venezia, sergente nel I gruppo artiglieria cammellata. — Durante un duro periodo di operazioni di guerra teneva il comando di un distaccamento di gruppo, dimostrando spirito di disciplina, qualità organizzative e doti di mente e di cuore veramente notevoli. Contribuiva validamente alla efficienza del gruppo inviando di iniziativa complementi di uomini e quadrupedi, materiali e viveri, dimostrando quanto possa essere di valido aiuto ai reparti fortemente impegnati e provati l'assistenza degli elementi di seconda linea se sorretti da fraterno cameratismo e alto spirito di corpo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Zamboni Cirillo da Cittadella (Padova), carabiniere nella divisione CC. RR. di Mogadiscio. — Animato da alto spirito di disciplina, dimostrava, in aspro combattimento, serenità e coraggio a tutta prova, rimanendo al suo posto, sotto il fuoco avversario, controbattendolo instancabilmente e concorrendo ad infliggere al nemico gravi perdite ». — Daberà, 8 maggio 1936-XIV.

Zucchi Amedeo da Torino, maresciallo capo nel Comando Forze armate della Somalia (Ufficio informazioni). — Quale addetto all'Ufficio informazioni del Comando Forze armate della Somalia, durante le operazioni che condussero alla presa di Neghelli e di Harar diede costante prova di elevato senso del dovere, spirito di sacrificio e valore personale, prodigandosi in ogni circostanza nell'adempimento dei compiti affidatigli, incurante dei pericoli e disagi. — Zona di Neghelli, 12-20 gennaio 1936-XIV; Harar, 8 maggio 1936-XIV.

Abdulla Fara (Migiurtinia) jusbasci (885) nell'XI battaglione arabo-somalo. — Jusbasci addetto al plotone comando di battaglione, in circostanze particolarmente difficili, reagiva con gli uomini del plotone all'improvviso fuoco del nemico, scattando per primo in avanti per ricacciare l'avversario. Dava prova di ardimento, di serenità e di sprezzo del pericolo. Bell'esempio di virtù militari. — Aden Fedio (Zona di Bohol Magno), 13 gennaio 1936-XIV.

Arujà Uasiè da Cheren, interprete del Comando Forze armate della Somalia (Ufficio informazioni). — Quale addetto all'Ufficio informazioni del Comando Forze armate della Somalia, durante le operazioni che condussero alla presa di Neghelli e di Harar diede costante prova di elevato senso del dovere, spirito di sacrificio e valore personale, prodigandosi in ogni circostanza nell'adempimento dei compiti affidatigli, incurante dei pericoli e disagi. — Zona di Neghelli, 12-20 gennaio 1936-XIV; Harar, 15 aprile 8 maggio 1936-XIV.

Gelani Osman da Afgoi (Mogadiscio), ascari nel Comando Forze armate della Somalia (Ufficio informazioni). — In una ricognizione oltre le linee riusciva ad individuare il rifugio di un nucleo di armati nemici che affrontava arditamente contribuendo ad annientarlo. — Hamanlei, 25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Abdi da Lammascilindi (Mogadiscio), jusbasci nel Comando Forze armate della Somalia (Ufficio informazioni). — Quale addetto all'Ufficio informazioni del Comando Forze armate della Somalia, durante le operazioni che condussero alla presa di Neghelli e di Harar diede costante prova di elevato senso del dovere, spirito di sacrificio e valore personale, prodigandosi in ogni circostanza nell'adempimento dei compiti affidatigli, noncurante dei pericoli e disagi. — Zona di Neghelli, 12-20 gennaio 1936-XIV; Zona di Harar, 8 maggio 1936-XIV.

Ossoble Elmi da El Bur (Mogadiscio), zaptiè nel Comando Forze armate della Somalia (Ufficio informazioni). — In occasione del combattimento di Birgot si offriva per una ricognizione informativa nell'interno dell'organizzazione difensiva nemica e, con una pattuglia della quale faceva parte, concorreva arditamente alla eliminazione di un gruppo di armati abissini che tentavano catturare la pattuglia stessa. — Birgot (Ogaden), 25 aprile 1936-XIV.

Sebhatù Johannes da Adi Monguntì (Adi Ugri), interprete del Comando Forze armate della Somalia (Ufficio informazioni). — Quale addetto all'Ufficio informazioni del Comando Forze armate della Somalia, durante le operazioni che condussero alla presa di Neghelli e di Harar diede costante prova di elevato sentimento del dovere, spirito di sacrificio e valore personale, prodigandosi in ogni circostanza nell'adempimento dei compiti affidatigli, incurante dei pericoli e disagi. — Zona di Neghelli, 12-20 gennaio 1936-XIV; Zona di Harar, 15 aprile - 8 maggio 1936-XIV.

(865)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 marzo 1937-XV, n. 435.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 86, recante autorizzazione della spesa di L. 20.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 86, recante autorizzazione della spesa di lire 20.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 marzo 1937-XV, n. 436.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, relativo a provvedimenti concernenti l'energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, relativo a provvedimenti concernenti l'energia elettrica, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, comma primo, dopo le parole: « la Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa », sono aggiunte le parole: « la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 marzo 1937-XV, n. 437.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2152, che modifica l'art. 60 del regolamento per la Milizia nazionale della strada, approvato con R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1554.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2152, che modifica l'art. 60 del regolamento per la Milizia nazionale della strada, approvato con R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1937-XV, n. 438.

Sistemazione di edifici ai valichi alpini di frontiera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta le necessità urgente ed assoluta di provvedere all'assetto degli edifici per i servizi politico-doganali-turistici sui valichi alpini di frontiera;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per la stampa e la propaganda;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 18.000.000 per provvedere all'assetto degli edifici per i servizi politico-doganali-turistici sui valichi alpini di frontiera.

La spesa indicata nel precedente comma sarà ripartita nel modo seguente: L. 2.000.000 sull'esercizio 1936-37 e lire 4.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1937-38 al 1940-41.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà alle variazioni occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 56. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1937-XV, n. 439.

Disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare alcune disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per l'educazione nazionale, previo accordo col Ministro per le finanze, di attribuire ai rettori delle Regie università e ai direttori dei Regi istituti superiori, tenuto conto della gravità dei compiti a ciascuno assegnati, una indennità annua supplementare, che potrà variare da un minimo di L. 6000 a un massimo di L. 20.000.

Il relativo importo sarà detratto dalla somma di cui all'art. 1, comma 2°, n. 2, del R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2145.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione delle Regie università e dei Regi istituti superiori, è composto:

a) del rettore o direttore, che lo presiede;

b) di tre membri designati collegialmente dai presidi delle Facoltà che costituiscono l'Università o l'Istituto fra i professori di ruolo che appartengono all'Università o all'Istituto medesimo. Per le Università e per gli Istituti superiori formati di una sola Facoltà la designazione è fatta dal rettore o direttore;

c) di due rappresentanti del Governo: uno è l'intendente di finanza della Provincia, l'altro è scelto dal Ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le Università e gli Istituti superiori. L'intendente di finanza ha l'obbligo di intervenire personalmente alle adunanze del Consiglio; in caso che egli sia impossibilitato ad intervenire o in caso di vacanza dell'ufficio interverrà il vice intendente;

d) del direttore amministrativo;

e) di tre rappresentanti, rispettivamente, dalla Provincia, del relativo Consiglio provinciale dell'economia corporativa, e del Comune, in cui ha sede l'Università o l'Istituto.

Altri enti e privati, qualora concorrano al mantenimento della Università o dell'Istituto con contributo annuo non inferiore a L. 100.000, hanno pure diritto di designare, ciascuno, un proprio rappresentante. Gli enti e i privati che concorrano con un minor contributo, purchè non inferiore al decimo del contributo statale, hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni tre contribuenti, al qual uopo la frazione di tre contribuenti è considerata come intero.

Il numero dei membri indicati nella lettera b) è aumentato di tanti componenti quanti sono i membri di cui al comma precedente.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.

Il Consiglio d'amministrazione è costituito con decreto del Ministro e dura in carica un biennio accademico: i componenti di esso possono essere confermati. Il rappresentante scelto dal Ministro, ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

Restano ferme le disposizioni in vigore per l'amministrazione degli Istituti con ordinamento speciale di cui all'articolo 233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 3.

Il servizio militare prestato dai professori universitari straordinari non costituisce interruzione del servizio di professore straordinario, limitatamente agli effetti giuridici della decorrenza della promozione ad ordinario.

Potranno tuttavia gl'interessati chiedere che il giudizio per la promozione sia ritardato di un periodo uguale alla durata del servizio militare, senza che tale ritardo influisca sulla decorrenza della promozione agli effetti previsti dal precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dall'anno accademico 1935-36.

Art. 4.

Il trattamento economico dei professori della libera Università di Ferrara e del Regio istituto orientale di Napoli, subordinatamente alla disponibilità finanziaria dell'Università e dell'Istituto, potrà essere stabilito in misura non superiore al trattamento previsto per i professori universitari a carico dello Stato.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 279, 280, 281, 282 e 283 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, concernenti il computo agli effetti della pensione in determinate condizioni dei servizi prestati negli Istituti superiori liberi, sono applicabili, agli effetti e nelle condizioni medesime, per il computo dei servizi prestati negli Istituti superiori di cui all'art. 233 del testo unico anzidetto.

Art. 6.

La data degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale sarà annualmente stabilita dal Ministro nell'ordinanza relativa agli esami medesimi.

Art. 7.

Alle tabelle *H N* annesse al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, riguardanti le tasse e sopratasse scolastiche per le Università e gli Istituti superiori, è sostituita la tabella *A* annessa al presente decreto.

Gli studenti che fanno passaggio durante il corso degli studi dal corso stabilito per il conseguimento di una determinata laurea o diploma, al corso stabilito per il conseguimento di una diversa laurea o diploma, nel quale le tasse sono più elevate, debbono pagare la differenza delle tasse per gli anni di corso dai quali sono dispensati nel nuovo corso di studi in cui hanno fatto passaggio. Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da una ad altra Università, la differenza anzidetta è pagata all'Università o Istituto ove lo studente si trasferisce.

Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, iscritti nelle Università e negli Istituti superiori, sono dispensati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, quando non demeritino per il profitto o la condotta e siano di disagiata condizione economica. La disposizione si applica anche agli studenti orfani, mutilati, e invalidi per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ai sensi della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454 e del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Resta ferma ogni altra disposizione vigente per le tasse e sopratasse scolastiche delle Università e Istituti superiori che non contrasti con le norme del presente articolo.

Art. 8.

Il Regio istituto superiore orientale di Napoli ha per fine l'insegnamento delle lingue, delle letterature e delle istituzioni delle Colonie di diretto dominio e dei paesi d'Oriente e di Europa e l'insegnamento delle discipline coloniali, per preparare il personale idoneo alle varie funzioni che si richiedono, per gli Enti pubblici e privati, nell'esercizio delle

relazioni della Nazione con i predetti paesi, e per contribuire all'affermazione della cultura e del prestigio italiani nel mondo.

Ai fini sopra indicati, l'Istituto provvede con il conferimento di lauree e con l'organizzazione di corsi di perfezionamento secondo norme da determinarsi nello statuto, che sarà approvato nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni e che avrà vigore dall'anno accademico 1936-37.

Le lauree rilasciate dall'Istituto hanno esclusivamente valore di qualifica accademica. Coloro che ne sono forniti, ove intendano esercitare la professione d'insegnante negli istituti medi d'istruzione, dovranno sostenere gli esami nei concorsi alle cattedre relative, ai sensi dell'art. 179, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Sono abrogati gli articoli 238 e 240 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 9.

L'art. 3 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, avrà effetto dall'anno accademico 1938-39.

Art. 10.

Per l'anno accademico 1936-37 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori potrà essere protratta al 1° gennaio 1937-XV.

Art. 11.

È data facoltà al Ministro di stabilire con sua ordinanza norme speciali per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza da parte di coloro che, avendo presentato nei termini la domanda, si trovino in Africa Orientale per esigenze di carattere militare.

Art. 12.

La disposizione, di cui all'art. 322 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, che consentiva di distaccare per un triennio presso l'amministrazione centrale non più di quattro impiegati del ruolo transitorio dell'amministrazione universitaria, è prorogata per un triennio.

Art. 13.

L'art. 321 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore è così sostituito:

« Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, ai posti vacanti nei ruoli del personale di segreteria delle Regie università e dei Regi istituti superiori potrà provvedersi mediante concorsi per esami riservati esclusivamente a coloro i quali, alla data del 28 ottobre 1936-XIV, abbiano esercitato a qualsiasi titolo le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno un triennio. A tali effetti non costituirà interruzione del triennio il servizio militare prestato nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Capo del Governo 6 novembre 1935-XIV.

Per l'ammissione ai suddetti concorsi per i posti di carriera amministrativa e di ragioneria sarà necessario possedere il prescritto titolo di studio ».

Art. 14.

Il presente decreto va in vigore dall'anno accademico 1936-37, salvo quanto è stabilito per l'art. 3.

Art. 15.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 52. — MANCINI.

TABELLA A.

Tasse e sopratasse scolastiche per le Università e gli Istituti superiori.

Tasse

Corsi per il conseguimento delle lauree e diplomi previsti dalle tabelle allegate al Regio decreto 7 maggio 1936-XIV, numero 882, qualunque sia la Facoltà presso la quale i corsi stessi sono istituiti	Di ammissione al concorso per la iscrizione	Di immatricolazione	Annuali di iscrizione	Di laurea o diploma
Laurea in giurisprudenza; in scienze politiche	—	300	750	300
Laurea in economia e commercio; in lingue moderne; in scienze statistiche e demografiche; in scienze statistiche e attuariali; diploma di magistero in economia e diritto, e in ragioneria	—	300	450	300
Laurea in lettere; in filosofia; in chimica; in fisica; in scienze matematiche; in matematica e fisica; in scienze naturali; in scienze biologiche; in scienze geologiche; in scienze agrarie; in scienze forestali; in geografia e in medicina veterinaria; diploma in statistica	—	300	400	300
Laurea in materie letterarie, in pedagogia e in lingue e letterature straniere	50	150	350	150
Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari	30	20	100	100
Laurea in medicina e chirurgia	—	300	800	300
Laurea in farmacia	—	300	650	300
Diploma in farmacia	—	300	600	300
Laurea in ingegneria, in chimica industriale e in architettura	—	300	850	300

La tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studenti ai sensi dell'art. 149 del testo unico 31 agosto 1933-XI, n. 1592, è di L. 100, qualunque sia il tipo di corso di studi interrotto e di laurea o diploma da conseguire.

Sopratasse.

Annuali per esami di profitto (dovute da tutti gli studenti in corso di studi nonchè dagli studenti che, essendo fuori corso, sostengano esami)	per le lauree in materie letterarie, in pedagogia e in lingua e letteratura straniera	L. 140
	per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari	» 100
	per ogni altro tipo di laurea o diploma	» 150
Per esami di laurea o di diploma	per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari	» 40
	per ogni altro tipo di laurea o diploma	» 75
Per la ripetizione (qualunque sia il tipo di laurea o di diploma)	di ogni singolo esame di profitto	» 20
	dell'esame di laurea o diploma	» 50

Note.

1. Agli studenti iscritti alla Scuola per bibliotecari e archivisti paleografi presso la Regia Università di Firenze si applicano, per quanto concerne le tasse e sopratasse scolastiche, le disposizioni vigenti per gli studenti che seguono i corsi per il conseguimento della laurea in lettere.

2. Gli ingegneri del Corpo Reale delle Miniere e i funzionari dello Stato, che frequentano i corsi di perfezionamento istituiti, rispettivamente, presso le Facoltà di ingegneria mineraria e di scienze politiche della Regia Università di Roma, sono tenuti soltanto al pagamento di una tassa di esami di L. 100 al termine dei corsi medesimi.

3. Coloro che ottengono il riconoscimento, a norma degli articoli 170 e 332 del testo unico 31 agosto 1933-XI, n. 1592, di titoli accademici conseguiti all'estero, debbono pagare la corrispondente tassa di laurea o diploma. Coloro che, per il riconoscimento di titoli conseguiti all'estero, debbono sostenere esami di profitto, di laurea o di diploma, sono tenuti al pagamento anche delle relative sopratasse.

4. Coloro i quali conseguano diplomi di specializzazione nei vari rami professionali presso le scuole speciali e presso le scuole e i corsi di perfezionamento istituiti nelle Università e negli Istituti superiori, oltre al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite dagli statuti delle rispettive Università o Istituti superiori, sono tenuti al versamento della tassa di diploma di L. 200 in favore dell'Erario.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale.
BOTTAI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 440.
Ordinamento organico del Servizio di vigilanza sulle assicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 9 maggio 1932, n. 688, con il quale venne istituito presso il Ministero delle corporazioni il ruolo speciale per il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche alla tabella organica annessa al decreto predetto;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella organica annessa al R. decreto 9 maggio 1932, n. 688, è sostituita la tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Le spese che lo Stato sostiene per stipendi, assegni vari ed indennità di missione dovuti al personale del Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e capitalizzazioni sono poste a totale carico degli istituti ed imprese di assicurazione e di capitalizzazione mediante una corrispondente aliquota del contributo previsto dall'art. 40 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, ferme restando le disposizioni sulla misura delle indennità di missione predette, emanate a termini dell'art. 7 del R. decreto 9 maggio 1932, n. 688.

Art. 3.

Un posto di grado 7° del gruppo *A*, che risulterà vacante nella prima attuazione della nuova tabella, è conferito mediante concorso per titoli tra funzionari di Amministrazioni statali, muniti di laurea in matematica finanziaria ed attuariale di cui all'art. 2, lettera *a*), del R. decreto 9 maggio 1932, n. 688, e che abbiano almeno tre anni di anzianità nel grado 8° di gruppo *A*.

Art. 4.

I posti che nella prima attuazione della nuova tabella risultino disponibili nel grado 8° del gruppo *A*, verranno conferiti ai funzionari del servizio di vigilanza sulle assicurazioni e capitalizzazioni, forniti del prescritto titolo di laurea, i quali conseguirono la nomina al grado 9° di gruppo *A* in seguito a concorso per merito distinto od esame di idoneità e che siano dichiarati promovibili dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Qualora per coprire i posti di grado 8° di gruppo *A* e *B* non vi siano funzionari promovibili nel grado immediatamente inferiore, sarà provveduto, limitatamente al posto di grado 8° di gruppo *B*, e ad un terzo dei posti di grado 8° di gruppo *A* vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante concorso tra funzionari dello Stato di grado 9° muniti del titolo di studio di cui all'articolo 2 del R. decreto 9 maggio 1932, n. 688. Il concorso predetto avrà luogo per il gruppo *A* per titoli ed esami tra funzionari dello stesso gruppo aventi almeno dieci anni di servizio, valutabili nel gruppo *A* in base alle disposizioni vigenti e per il gruppo *B*, per soli titoli, fra il personale del gruppo medesimo avente almeno quindici anni di servizio.

Art. 6.

In relazione al disposto del penultimo comma dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nella prima attuazione del presente decreto i tre quinti dei posti che possono essere conferiti nel grado iniziale del gruppo *A* saranno attribuiti mediante concorsi per titoli e per esami a funzionari del gruppo *B* del Ministero delle corporazioni o di altra Amministrazione dello Stato che siano provvisti di uno dei titoli di studio, di cui all'art. 2, lettera *a*), del R. decreto 9 maggio 1932, n. 688.

Art. 7.

Per l'ammissione al concorso per i posti di grado iniziale del gruppo *B*, disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, è titolo valido anche il diploma di licenza d'istituto tecnico, sezione fisico matematica, per coloro che si trovino in servizio continuativo, da almeno tre anni, presso il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni.

Art. 8.

In relazione alle ammissioni in ruolo che avranno luogo nella prima attuazione del nuovo organico, si procederà alla rispettiva riduzione numerica del personale avventizio di pari categoria destinato al Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e capitalizzazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 54. — MANCINI.

TABELLA.

Ruolo del Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e capitalizzazioni.

Gruppo *A*

Grado		
6°	Direttore capo servizio	1
7°	Ispettori capi	4
8°	Ispettori principali	4
9°	Ispettori	3
10°	Allievi ispettori	3

Gruppo *B*

Grado		
8°	Ispettore aggiunto	1
9°	Aiutante ispettore	1
10°	Ragionieri	4
11°	Vice-ragionieri	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1937-XV, n. 441.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Maria Santissima Addolorata in Madonna del Pra o Madonnetta di Arzignano (Vicenza).

N. 441. R. decreto 8 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Maria Santissima Addolorata in Madonna del Pra o Madonnetta di Arzignano (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 febbraio 1937-XV, n. 442.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Pio Monte dei Morti, in Passiano di Cava dei Tirreni (Salerno).

N. 442. R. decreto 8 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita detta Pio Monte dei Morti, in Passiano di Cava dei Tirreni (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 febbraio 1937-XV, n. 443.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Beata Vergine del Carmine in Lagosanto (Ferrara).

N. 443. R. decreto 8 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita della Beata Vergine del Carmine in Lagosanto (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 febbraio 1937-XV, n. 444.
Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione e chiusura al culto della Chiesa di San Rocco in Ciminna (Palermo).

N. 444. R. decreto 15 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale arcivescovo di Palermo in data 24 novembre 1936, relativo alla dissacrazione e alla chiusura al culto della Chiesa di S. Rocco in Ciminna (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 28 gennaio 1937-XV, n. 445.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Milano ad acquistare una strada.

N. 445. R. decreto 28 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Milano viene autorizzato ad acquistare una strada della lunghezza di ml. 275 e della larghezza di ml. 4, per complessivi mq. 1097, sita tra l'abitato del comune di Caprile e la Colonia montana gestita dal Patronato stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV.
Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della sopracitata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Ritenuto che l'Istituto per le case popolari di Bari è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bari »;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e dell'art. 4 dello statuto organico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. dott. ing. Francesco Amoruso Manzani è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bari.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, 25 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1937 - Anno XV
Registro 6 Lavori pubblici, foglio 338.

(1188)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 marzo 1937-XV.

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montecastello Vibio da parte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;
Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montecastello Vibio (Perugia) non è in grado di utilmente funzionare;
Veduta la proposta al riguardo formulata dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale con lettera del 23 dicembre 1936-XV;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montecastello Vibio è affidata all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1097)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 marzo 1937-XV.

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Motta S. Lucia da parte del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;
Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Motta S. Lucia (Catanzaro) non è in grado di utilmente funzionare;
Veduta la proposta al riguardo formulata dal Banco di Napoli con nota del 28 dicembre 1936-XV, n. 25771;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Motta S. Lucia è affidata al Banco di Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1098)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 marzo 1937-XV.

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Rocca S. Felice da parte del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;
Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Rocca S. Felice (Avellino) non è in grado di utilmente funzionare;
Veduta la proposta al riguardo formulata dal Banco di Napoli con nota del 30 ottobre 1936-XV, n. 21713;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Rocca S. Felice è affidata al Banco di Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1099)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 marzo 1937-XV.

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Vasto da parte del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;
Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Vasto (Chieti) non è in grado di utilmente funzionare;
Veduta la proposta al riguardo formulata dal Banco di Napoli con nota del 31 dicembre 1936-XV, n. 25724;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Vasto è affidata al Banco di Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1100)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 marzo 1937-XV.

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Roccascalegna da parte del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;
Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Roccascalegna (Chieti) non è in grado di utilmente funzionare;
Veduta la proposta al riguardo formulata dal Banco di Napoli con nota dell'11 novembre 1936-XV, n. 22415;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Roccascalegna è affidata al Banco di Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1101)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1937-XV.

Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Bari come Istituto fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopraindicata approvato con Regio decreto 30 aprile 1936-XIV, numero 1031;
Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 23 maggio 1936-XIV, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il R. decreto 7 giugno 1906 con il quale l'Istituto per le case popolari di Bari fu riconosciuto come corpo morale;
Ritenuta la opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopracennato Istituto con delibera 31 agosto 1936-XIV;

Decreta:

L'Istituto per le case popolari di Bari è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bari ».
È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale composto di 27 articoli.
L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1937-XV; i successivi esercizi finanziari avranno termine il 28 ottobre di ciascun anno.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 23 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(1189)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1937-XV.

Agevolazioni per il trasporto a bagaglio di piccoli animali vivi sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » sono apportate le modificazioni di cui appresso:
1. — Il comma *h*) dell'art. 6, § 1, punto I, è annullato e sostituito dal seguente:
« *h*) i piccoli animali vivi (cani, gatti, scimmie, uccelli compreso il pollame, conigli, agnellini ed altri simili animali), posti in gabbie od in casse o in ceste reticolate »;

2. — Nell'art. 77, tra il penultimo e l'ultimo alinea del § 1, è fatta la seguente aggiunta:

« Le spedizioni di pollame, conigli, agnellini ed altri simili animali, presentate da viaggiatori muniti di biglietto di andata e ritorno per fiere e mercati (art. 22, § 1-c delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone) ovvero — purchè si tratti sempre di spedizioni eseguite tra le località per le quali ha luogo il rilascio dei detti biglietti di andata e ritorno — da viaggiatori muniti di biglietto d'abbonamento, si tassano sul peso reale diminuito di 10 chilogrammi; le spedizioni di peso fino a 10 chilogrammi sono esenti dalle tasse di porto, ma soggette al pagamento di un diritto fisso di L. 1, comprensivo dell'aumento percentuale in vigore. Non è ammessa la presentazione, da parte di uno stesso viaggiatore, di più di una spedizione. Le spedizioni di animali in parola sono escluse dall'inoltro con le automotrici e con i treni leggeri ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(1196)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Media dei cambi e dei titoli

del 12 aprile 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93, 10
Francia (Franco)	85, 15
Svizzera (Franco)	432, 25
Argentina (Peso carta)	5, 765
Austria (Shilling)	3, 5524
Belgio (Belga)	3, 20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66, 30
Danimarca (Corona)	4, 1565
Germania (Reichsmark)	7, 6336
Jugoslavia (Dinaro)	43, 70
Norvegia (Corona)	4, 678
Olanda (Fiorino)	10, 40
Polonia (Zloty)	360, 70
Romania (Leu)	13, 9431
Svezia (Corona)	4, 7995
Turchia (Lira turca)	15, 1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5, 6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16, 92
Rendita 3,50 % (1906)	73, 075
Id. 3,50 % (1902)	71, 10
Id. 3,00 % (Lordo)	53, 925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71, 05
Rendita 5 % (1935)	91, 375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89, 15
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102, 725
Id. id. 5 % - Id. 1941	102, 80
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92, 025
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91, 975
Id. id. 5 % - Id. 1944	97, 225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Media dei cambi e dei titoli

del 13 aprile 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93, 10[illegible]
Francia (Franco)	84, 85
Svizzera (Franco)	432, 25
Argentina (Peso carta)	5, 775
Austria (Shilling)	3, 5524
Belgio (Belga)	3, 20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66, 30
Danimarca (Corona)	4, 1565
Germania (Reichsmark)	7, 6336
Jugoslavia (Dinaro)	43, 70
Norvegia (Corona)	4, 678
Olanda (Fiorino)	10, 40
Polonia (Zloty)	360, 70
Romania (Leu)	13, 9431
Svezia (Corona)	4, 7995
Turchia (Lira turca)	15, 1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5, 6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16, 92
Rendita 3,50 % (1906)	73, 15
Id. 3,50 % (1902)	71, 15
Id. 3,00 % (Lordo)	54 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71, 375
Rendita 5 % (1935)	91, 575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89, 25
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102, 475
Id. id. 5 % - Id. 1941	102, 475
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92, 125
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92 —
Id. id. 5 % - Id. 1944	97, 40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di titoli da nominativi al portatore.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 38

E' stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 per cento 1906, n. 346930, di L. 175 intestato a Russo Antonio di Giuseppe, domiciliato a Gioia Tauro (Reggio-Calabria).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

(6033) *Il direttore generale:* POTENZA.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la strada interpoderale Agira fiume Dittaino (Enna).

Con R. decreto 28 gennaio 1937, n. 120, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo succ. al registro 5, foglio 245 è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per la strada interpoderale Agira fiume Dittaino nel comune di Agira (Enna).

(1192)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 aprile 1937-XV in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Cotugno Andrea, residente nel comune di Salerno, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 17 maggio 1937, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

Pel Ministro: TUFAROLI.

(1201)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 3 aprile 1937-XV in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. De Luca Giovanni Antonio, residente nel comune di Torre Orsaia, distretto notarile di Salerno, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 2 maggio 1937, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

Pel Ministro: TUFAROLI.

(1202)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « L'Araldo Agricolo » di Ciminna (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Società cooperativa agricola « L'Araldo Agricolo » di Ciminna (Palermo) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Sorgi è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « L'Araldo Agricolo » di Ciminna (Palermo) ed i signori dott. Antonino Scimeca fu Antonino, Salvatore Saso fu Filippo e Antonino Di Bella di Antonino, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1142)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di pianoforte nel Regio conservatorio di musica di Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di pianoforte (gruppo *A*, grado 10°) nel Regio conservatorio di musica di Roma, con l'annuo stipendio di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2.200 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109.

Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F., rilasciato dal segretario federale. Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato per ratifica dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dall'autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti, senza interruzione, ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministro potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un'amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticati dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani, ovvero all'estero, hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti ed a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministero in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

PROGRAMMA DI ESAME.

N. 1. — Eseguire integralmente un programma estratto a sorte 24 ore prima, ma fra tre presentati dal candidato e comprendenti ciascuno:

a) J. S. Bach: Fantasia cromatica e fuga;

b) una composizione di Beethoven scelta fra le seguenti: Sonate op. 53, 57, 101, 106, 109, 111; 32 variazioni in do minore; 33 variazioni in do maggiore su un tema di Diabelli;

c) una composizione scelta fra le più significative di Chopin o di Schumann o di Liszt. In luogo di una composizione di Chopin il candidato potrà presentare un gruppo di 6 studi dello stesso autore fra i più difficili dell'op. 10 e 25;

d) due composizioni importanti, da Brahms in poi, di cui una di autore italiano.

(I tre programmi dovranno comprendere, pertanto, oltre la Fantasia cromatica e fuga di J. S. Bach, tre diverse composizioni di Beethoven scelte fra le sopra indicate, una composizione di Chopin, una di Schumann ed una di Liszt, e sei composizioni da Brahms in poi di cui tre di autore italiano).

N. 2. — Eseguire:

a) un preludio a fuga del «Clavicembalo ben temperato» di J. S. Bach estratto a sorte 24 ore prima dell'esame tra i 48 dell'opera integrale;

b) due composizioni clavicembalistiche scelte dalla Commissione esaminatrice; una di D. Scarlatti fra 5 di carattere brillante, ed una fra tre di altri clavicembalisti italiani, tutte presentate dal candidato.

N. 3. — Interpretare, previo studio di tre ore, una composizione di media difficoltà.

N. 4. — *a*) dimostrare di conoscere i sistemi d'insegnamento delle scuole più rinomate ed esporre i propri criteri didattici;

b) dar lezione a due allievi di pianoforte, scelti dalla Commissione, uno di corso inferiore e l'altro di corso superiore. La lezione del corso superiore si svolgerà su un brano scelto dalla Commissione e consegnato all'allievo mezz'ora prima dell'esame.

N. 5. — *a*) fare l'analisi del 1° tempo di un quintetto con pianoforte, designato dalla Commissione 6 ore prima dell'esame, e delinearne sul pianoforte l'esecuzione complessiva;

b) realizzare, nel termine di 6 ore, in stanza chiusa, fornita di pianoforte, un contrappunto a 4 voci, su canto dato.

N. 6. — Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro, facile, non oltre un tono sopra e sotto.

N. 7. — Dar prova di conoscere:

a) la storia della letteratura pianistica, accennando sul pianoforte i temi principali delle più importanti composizioni;

b) le più note opere didattiche;

c) la storia, la costruzione ed il funzionamento del pianoforte.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai numeri 1-*a*), 1-*b*), 1-*c*) e *d*), 2, 3, 4, 5, 6, e 7.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1134)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di pianoforte nel Regio conservatorio di musica di Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di pianoforte (gruppo *A*, grado 10°) nel Regio conservatorio di musica di Palermo con l'annuo stipendio di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109.

Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi Istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F. rilasciato dal segretario federale. Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore Autorità militare e quella degli altri sanitari dal Podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dall'Autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta Autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV devono produrre copia dello Stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922 produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un'amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M. V. S. N. in S. P. E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi e per altre ragioni ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti ed a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

PROGRAMMA DI ESAME.

N. 1. - Eseguire integralmente un programma estratto a sorte 24 ore prima, ma fra tre presentati dal candidato e comprendenti ciascuno:

a) J. S. Bach: Fantasia cromatica e fuga;

b) una composizione di Beethoven scelta fra le seguenti: Sonate op. 53, 57, 101, 106, 109, 110, 111; 32 variazioni in do minore; 33 variazioni in do maggiore su un tema di Diabelli;

c) una composizione scelta fra le più significative di Chopin o di Schumann o di Liszt. In luogo di una composizione di Chopin il candidato potrà presentare un gruppo di 6 studi dello stesso autore, tra i più difficili dell'op. 10 e 25;

d) due composizioni importanti, da Brahms in poi, di cui una di autore italiano.

(I tre programmi dovranno comprendere, pertanto, oltre la Fantasia cromatica e fuga di J. S. Bach, tre diverse composizioni di Beethoven scelte fra le sopra indicate, una composizione di Chopin, una di Schumann ed una di Liszt, e sei composizioni da Brahms in poi di cui tre di autore italiano).

N. 2. - Eseguire:

a) un preludio a fuga del « Clavicembalo ben temperato » di J. S. Bach estratto a sorte 24 ore prima dell'esame tra i 48 dell'Opera integrale;

b) due composizioni clavicembalistiche scelte dalla Commissione esaminatrice: una di D. Scarlatti fra 5 di carattere brillante, ed una fra tre di altri clavicembalisti italiani, tutte presentate dal candidato.

N. 3. - Interpretare, previo studio di tre ore, una composizione di media difficoltà.

N. 4: *a*) dimostrare di conoscere i sistemi d'insegnamento delle scuole più rinomate ed esporre i propri criteri didattici;

b) dar lezione a due allievi di pianoforte, scelti dalla Commissione, uno di corso inferiore e l'altro di corso superiore. La lezione del corso superiore si svolgerà su un brano scelto dalla Commissione e consegnato all'allievo mezz'ora prima dell'esame.

N. 5: *a*) fare l'analisi del 1° Tempo di un quintetto con pianoforte, designato dalla Commissione 6 ore prima dell'esame, e delinearne sul pianoforte l'esecuzione complessiva;

b) realizzare, nel termine di 6 ore, in stanza chiusa, fornita di pianoforte, un contrappunto a 4 voci, su canto dato.

N. 6. - Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro, facile, non oltre un tono sopra e sotto.

N. 7. - Dar prova di conoscere:

a) la storia della letteratura pianistica, accennando sul pianoforte i temi principali delle più importanti composizioni;

b) le più note opere didattiche;

c) la storia, la costruzione ed il funzionamento del pianoforte.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai numeri 1 *a*), 1 *b*), 1 *c*) e *d*), 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1154)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di vice coadiutore aggiunto nel ruolo dei Servizi speciali delle Corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 19 ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1936 (registro n. 3 Corporazioni, foglio 84) con il quale venne bandito un concorso per esami a due posti di vice coadiutore aggiunto nel ruolo dei Servizi speciali delle corporazioni;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di vice coadiutore aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dei Servizi speciali delle Corporazioni, bandito con decreto Ministeriale in data 19 ottobre 1936, avranno luogo in Roma nei giorni 29 e 30 maggio 1937-XV, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(1152)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.